

Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 06/06/2016 ” Approvazione della variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), redatta dall'arch. Alessandro COSTA FROLA con studio in Castellamonte (TO) – Fraz. S. Antonio, 106 costituito dai seguenti elaborati:

- Elab. A: relazione tecnica illustrativa;
- Elab. B: relazione geologica inerente l'ampliamento dell'area Ma4 di P.R.G.C.;
- Elab. C: relazione tecnica previsionale di impatto acustico ambientale;
- Elab. D: Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- Tav. U: schema delle opere di urbanizzazione esistenti;

Elaborati di P.R.G.C. modificati dalla variante:

- Scheda normativa N.T.A. area Ma;
- Tav. 2 var: P.R.G.C. con destinazione d'uso del suolo derivante dal P.R.G.C. e successive varianti vigenti – scala 1:5.000;
- Tav. 3C var: estratto planimetrico con destinazione d'uso del suolo derivante dal P.R.G.C. e successive varianti vigenti nei particolari grafici – scala 1:2.000;
- Tav. 5 var: P.R.G.C. con destinazione d'uso del suolo, zone di insediamento commerciale conseguenti all'approvazione della variante parziale n. 3 – scala 1:5.000;

2) Di dare atto che con provvedimento del 09.02.2016 prot. n. 1653 la struttura fissa dell'Organo tecnico per la valutazione ambientale (istituito con D.G.C. n. 187 del 22.12.2010) ha recepito i pareri degli Enti sovraordinati escludendo la variante dalla fase di valutazione della procedura VAS (titolo II, articoli dall'11 al 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) e facendo proprie le prescrizioni degli enti coinvolti nel procedimento (contenute nei documenti allegati 1 – 2 – 3) la cui ottemperanza dovrà essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione della variante e di eventuali titoli abilitativi all'attività edilizia;

3) Di dare inoltre atto che:

a) la presente variante parziale con riferimento all'intero arco di validità del P.R.G.C. vigente:

- a. NON modifica l'impianto strutturale del PRG vigente,
- b. NON modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. NON riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d. NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e. NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
- f. NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive;

g. NON incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G vigente;

h. NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4) Di dare atto che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 10 giorni dalla sua adozione, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte.